

**SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI N. __ AUTOVEICOLO/I
ATTREZZATO/I PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ**

L'anno ____, il giorno ____ del mese di _____, a Poggiomarino, presso la Casa Comunale, a seguito di Determinazione n. ____ del __/__/____, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di Legge,

TRA

Il Comune di Poggiomarino, C. F. 00749590634, rappresentato dal Dott. Luigi Boccia, Responsabile del Settore Affari Sociali, di seguito denominato semplicemente "Comune",

E

La Società _____, C. F. _____ - P.IVA _____
con sede legale a _____ in via _____,
iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, in
nome e per conto della quale interviene il Sig./Dott. _____,
nato a _____ il __/__/____, di seguito denominata semplicemente
"Comodante";

Premesso che

Il Comune promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate e che la sottoscrizione del "Contratto per il progetto di trasporto di persone con disabilità" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tanto premesso, fra le parti si stipula il presente contratto di comodato d'uso:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comodante fornisce, al Comune di Poggiomarino, n. 1 autoveicolo nuovo, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di almeno n. 4 passeggeri ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle per disabili e dotato di sistema di climatizzazione.

Il mezzo deve essere riconducibile al Comune di Poggiomarino e, per tale motivo, sulla carrozzeria dello stesso, in maniera visibile, deve essere posta la seguente scritta:

"Comune di Poggiomarino – Servizi Sociali"

ART. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'automezzo di intende concesso in comodato gratuito al Comune di Poggiomarino, esclusivamente per:

- trasporto di persone con disabilità, difficoltà motorie, persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari e attività connesse;
- trasporti necessari alle attività istituzionali del servizio sociale indirizzate alle persone disabili.

ART. 4 – TITOLARITÀ GIURIDICA

Il Comune non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'automezzo, per soddisfare i loro diritti di credito.

ART. 5 – CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede del Comune di Poggiomarino, a cura del Comodante.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Comune potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione al Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, assumendo formale atto amministrativo. Il comodante potrà accettare, o meno, tale proposta con comunicazione PEC o con Raccomandata A/R da trasmettere entro 15 gg. Dal ricevimento della proposta da parte del Comune.
2. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, la Ditta potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo, escludendo qualsiasi diritto di rivalsa e/o indennizzo per entrambe le parti contraenti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di 3 (tre) mesi oltre la data naturale di scadenza. Il Comodante è impegnato ad accettare la richiesta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni.

ART. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMODANTE

1. Il Comodante provvede al pagamento:
 - della tassa di possesso annuale del veicolo, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso;
 - del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza assicurativa RCA con assicurazione infortuni conducente e passeggeri, della polizza assicurativa "KASKO" (senza franchigia o franchigia a carico del Comodante) per eventuali danni causati al veicolo. Il Comodante si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire al Comune i tagliandi dell'assicurazione con copia delle polizze assicurative e dei relativi certificati di assicurazione;
 - dei tagliandi di manutenzione previsti dalla casa di produzione.
2. Il Comodante si impegna a:
 - fornire n. 2 treni di gomme, uno estivo e uno invernale, con relativo cambio per usura;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria derivante dall'utilizzo dell'autoveicolo, tra cui:
 - a. il controllo dei livelli dei liquidi;
 - b. controllo gomme;
 - c. pastiglie dei freni;
 - d. cambio olio;
 - e. manutenzione ordinarie visualizzate anche dal check up del computer del veicolo;
 - f. manutenzione parti elettriche e meccaniche degli elevatori;
 - g. riparazioni necessarie in caso di richiamo della Casa Madre per il malfunzionamento e/o difetti di produzione;
 - h. manutenzione straordinaria comprendente quegli interventi non collegabili ai tagliandi ordinari richiesti dalla Casa costruttrice;

- i. riparazione danni alla carrozzeria da incidente;
 - j. sostituzione pezzi di carrozzeria e/o motore;
 - k. tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione del veicolo.
3. Il Comodante si impegna, nei confronti del Comune, a sostituire l'autoveicolo in caso di inutilizzabilità dello stesso. Ai fini del presente contratto, a titolo esemplificativo, si intende inutilizzabile il veicolo oggetto di furto, distruzione e/o danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
 4. Il Comodante si impegna, nei confronti del Comune, a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo danneggiato, offrendo pari tutele di quelle offerte da una polizza KASKO. Ai fini del presente contratto, per danneggiamento del veicolo, si intende qualsiasi evento che comporta la riduzione della funzionalità dello stesso o l'impossibilità dell'utilizzo, purché non causato da dolo o colpa grave del conducente.
 5. In caso di fermo del veicolo, dovuto a manutenzione e/o aggiornamenti degli spazi pubblicitari, il Comodante si impegna a fornire un veicolo sostitutivo idoneo, al fine di proseguire lo svolgimento dei servizi.
 6. I fermi per aggiornamento degli spazi pubblicitari non possono essere superiori a max 6 giorni lavorativi all'anno.
 7. Il Comodante si impegna a non apporre sul veicolo messaggi pubblicitari che, per la loro natura, possono risultare in contrasto con le finalità del Comune e l'interesse degli utenti, come di seguito indicato:
 - messaggi contrari all'ordine pubblico;
 - messaggi contrari al buon costume;
 - messaggi con contenuto politico;
 - messaggi che possano ledere la dignità del cittadino o dell'Ente.

Rimane diritto esclusivo del Comodante apporre, sostituire ed eliminare dalle superfici del veicolo i messaggi pubblicitari. A tal fine, il Comodante si impegna a comunicare all'Ente l'elenco aggiornato dei soggetti pubblicizzanti all'atto di ogni adeguamento degli spazi pubblicitari. Qualora fosse previsto dal regolamento Comunale, il Comodante dovrà corrispondere quanto dovuto a titolo di imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il Comune, a cui viene concesso in uso gratuito il veicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'Art. 3 del presente contratto.
2. L'utilizzo del veicolo non è esclusivamente in capo ai dipendenti del Comune di Poggiomarino ma può essere affidato a soggetti che collaborano con esso in un rapporto istituzionale, contrattuale o convenzionale, nell'ambito delle funzioni assistenziali proprie dell'Ente stesso. Il Comune, nei casi sopra indicati, si impegna a segnalare tempestivamente, per iscritto, al Comodante i dati relativi al soggetto a cui verrà concesso l'utilizzo del veicolo (denominazione, indirizzo, recapito, responsabile, ecc.).
3. Il Comune, o i soggetti indicati al comma precedente, si obbligano ad utilizzare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a preservarlo, mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
4. Sono a carico del Comune, o dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, i costi derivanti dall'utilizzo del veicolo, quali carburante e autisti (salvo quanto offerto).
5. Il Comune si obbliga, nell'utilizzo del veicolo, ad impiegare esclusivamente personale dotato delle autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve essere titolare di patente da almeno un anno. Sono a carico dell'Ente, o dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, le spese relative al personale addetto alla guida del veicolo, o del personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
6. Il Comodante non è tenuto al pagamento di eventuali contravvenzioni per possibili infrazioni commesse in violazione alle norme del Codice della Strada, salvo che per

omessa tempestiva comunicazione delle stesse da parte del Comodante all'Ente. È fatto obbligo al Comune di trasmettere al Comodante copia delle quietanza di pagamento relativo ad eventuali sanzioni, entro 15 gg. dal pagamento delle stesse.

7. È incombenza del Comune, o dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, chiedere alle autorità competenti, l'eventuale rilascio per l'autorizzazione al transito nelle ZTL e al parcheggio nelle "Zone a Sosta Limitata" simboleggiata dallo specifico "Contrassegno Invalidi" da applicare sull'automezzo.
8. In caso di sinistro, il Comune si obbliga ad informare immediatamente, oltre alla Compagnia Assicurativa, anche il Comodante. Il Comune, o i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, a cui è stato affidato il veicolo, sono comunque responsabili della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine concesso, o per gli eventi dannosi per i quali, per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo e sarà obbligato, pertanto, a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, rimpiazzando le parti con pezzi originali o pagarne il valore.
9. È fatto divieto al Comune di rimuovere e/o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno apporne di diversi. L'Ente è obbligato ad informare il Comodante di qualsiasi irregolarità e/o difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso del veicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio pubblicitario ai potenziali consumatori.

ART. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comodante potrà recedere dal contratto, previo preavviso al Comune di almeno 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione PEC e/o Raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi il veicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

ART. 10 – RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'Autoveicolo fornito in comodato d'uso gratuito dovrà essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale e naturale deterioramento dovuto all'uso. La restituzione dovrà avvenire presso la sede del Comune di Poggiomarino, entro 30 giorni dalla data di preavviso.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare di quelli imposti dagli artt. 7 e 8, costituiscono giusta causa di risoluzione dello stesso.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, qualora il Comodante sia sottoposto a procedure fallimentari, concordato, amministrazione controllata o scioglimento.

ART. 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ambo le Parti.

ART. 14 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per comunicazione PEC o per lettera Raccomandata A/R agli indirizzi indicati dalle parti.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'applicazione del presente contratto, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.

ART. 16 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e SS.MM.II., le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia. Letto, confermato e sottoscritto.

Poggiomarino, li ___ / ___ / _____

Per il Comune di Poggiomarino

Per il Comodante

(timbro e firma)

(timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare le clausole contenute negli artt. 3, 7, 8, 12, 16 e 17 del presente contratto.

Per il Comune di Poggiomarino

Per il Comodante

(timbro e firma)

(timbro e firma)